

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3654

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2005

—————

Disciplina del professionista delle attività motorie e sportive

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La comunità scientifica è, da tempo, concorde nel ritenere che l'esercizio fisico è un'attività determinante ai fini del mantenimento di un corretto stile di vita e dell'equilibrio psico-fisico della persona.

L'attività motoria è infatti in grado di incidere in modo significativo sullo stile di vita. Essa inoltre costituisce un importante strumento per prevenire alcune delle malattie più diffuse, come ad esempio quelle cardiovascolari, il diabete, l'ipertensione, l'obesità, i tumori, ed altre ancora, contribuendo tra l'altro a ridurre in modo significativo la spesa sanitaria.

Dall'esercizio non corretto delle attività motorie e sportive, affidato al controllo di soggetti sprovvisti delle necessarie competenze specifiche, possono derivare danni gravi, a volte irreparabili, alla salute e all'integrità fisica degli utenti.

La laurea in scienze motorie è stata istituita proprio con l'intento di formare professionisti del settore, tenendo conto delle diverse esigenze nelle quali si troveranno ad operare e della differente età evolutiva degli utenti.

Tali professionisti sono in grado di offrire un prezioso e qualificato supporto anche alle persone portatrici di disabilità e ai soggetti con patologie specifiche.

L'istituzione dei corsi di laurea triennale e dei corsi di laurea specialistica persegue l'obiettivo di far conseguire una preparazione altamente qualificata agli studenti, i quali devono superare numerosi esami, tra cui quelli nelle discipline motorio-sportive, medicobiologiche, psico-pedagogiche e giuridico-economiche, acquisendo così tutti gli strumenti necessari per svolgere la professione.

La professione legata alle attività motorie e sportive, infatti, ha conosciuto negli ultimi anni una forte espansione.

Essa ha assunto maggiore importanza nelle strutture educative e negli stessi enti territoriali dove, di pari passo con l'incremento delle società e degli enti sportivi, si sono riscontrate particolari esigenze organizzative e gestionali alle quali dovrà provvedere personale qualificato, dotato delle specifiche competenze.

L'articolo 1 del provvedimento definisce l'ambito di applicazione della norma, relativamente ai luoghi e alle strutture ove si svolgono le attività motorie e sportive, sotto la guida di personale che opera in forma libero professionale o con rapporto di lavoro subordinato.

Definisce inoltre le finalità formative: di promozione dello sviluppo della salute, ludiche, turistico-ricreative, di recupero e di rieducazione, nello sport di competizione, in quello sociale e per i disabili.

L'articolo 2 disciplina le attività motorie e sportive, intese quali diverse forme di attività fisica che, esercitate in modo organizzato in luoghi pubblici o privati, hanno come obiettivo il raggiungimento, il mantenimento e il ripristino del benessere psico-fisico, il miglioramento dello stile di vita, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di prestazioni gratificanti e competitive.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ogni regione e nelle province autonome, di un registro dei professionisti delle attività motorie e sportive, formato da due elenchi suddivisi in sezioni.

Alla prima sezione del primo elenco possono accedere i soggetti in possesso di una laurea in scienze motorie, conseguita al termine dei corsi quadriennali, istituiti ai sensi

del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, ovvero una delle lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2001, n. 18.

Alla seconda sezione del primo elenco possono accedere i soggetti che hanno conseguito una delle lauree in scienza delle attività motorie e sportive, afferenti alla classe 33 del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 2000, n. 245, o un diploma di grado universitario rilasciato da un istituto superiore di educazione fisica ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88 ed equiparato ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136.

Alla prima sezione del secondo elenco possono accedere i soggetti che sono in possesso del titolo di maestro di sport.

Alla seconda sezione del secondo elenco possono accedere i tecnici sportivi del sistema di formazione del CONI.

Alla terza sezione del secondo elenco possono accedere, fino a esaurimento, coloro che, sprovvisti degli specifici titoli necessari sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di istruzione del secondo ciclo e documentano di aver prestato attività lavorativa nella qualità di istruttore per almeno cinque anni nelle strutture e negli impianti di cui all'articolo 2, comma 2, previo superamento di un apposito corso di formazione post-secondaria istituito dalle regioni e dalle province autonome.

L'articolo 4 definisce i profili professionali, in relazione al conseguimento di una preparazione specifica e alle iscrizioni alle diverse sezioni degli elenchi di cui all'articolo 3, in cui rientrano: esperti in attività fisica e motoria, psico-motoria e di sport amatoriale, in *fitness* con finalità di promozione dello sviluppo della salute; in attività lu-

dico-motorie nell'ambito dei servizi sociali e nei centri socio-educativi; in attività ludico-motorie e sportive con finalità turistico-ricreative; nei settori dello sport da competizione e dello sport sociale; in comunicazione sportiva; in attività di prevenzione, di mantenimento e di recupero motorio; in organizzazione e gestione delle strutture sportive.

L'articolo 5 indica l'accesso alle professioni di cui al precedente articolo 4, in relazione alle iscrizioni alle diverse sezioni dei citati registri.

L'articolo 6 disciplina le forme di tutela che i titolari dei centri sportivi e i soggetti che in essi svolgono funzioni di controllo e di insegnamento devono adottare nei confronti del pubblico e della clientela.

L'articolo 7 prevede che l'iscrizione al registro possa essere richiesta dai cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato in cui esiste un trattamento di reciprocità; purchè i richiedenti non abbiano riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione della professione e siano in possesso degli attestati di formazione stabiliti ai sensi dell'articolo 3.

L'articolo 8 stabilisce che la cancellazione dal registro è obbligatoria nei casi di rinuncia da parte dell'iscritto e di accertata mancanza di anche uno solo dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 7.

Infine, l'articolo 9 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione e provincia autonoma adotta le norme relative alla formazione, alla tenuta e alla gestione del registro.

Onorevoli colleghi, credo che l'obiettivo di garantire anche al nostro Paese una normativa in grado di valorizzare le professionalità del settore e di tutelare la sicurezza degli utenti, sia largamente condivisibile e giustifichi una rapida approvazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina le attività motorie e sportive praticate in luoghi pubblici e privati, nelle organizzazioni sportive e dell'associazionismo ricreativo sociale, con finalità formative, di promozione dello sviluppo della salute, ludiche, turistico-ricreative, di recupero e di rieducazione, nello sport di competizione, nello sport sociale e nello sport per disabili, da soggetti che svolgono le predette attività, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente, ovvero sono inseriti in una organizzazione imprenditoriale con vincolo di subordinazione.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Per attività motorie e sportive si intendono le diverse forme di attività fisica che, esercitate in forma organizzata, hanno come obiettivi il raggiungimento, il mantenimento o il ripristino del benessere psico-fisico, l'espressione e il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di prestazioni gratificanti o competitive.

2. Per luoghi pubblici o privati si intendono:

a) palestre, piscine, impianti sportivi, centri sportivi polivalenti, centri socio-educativi, strutture alberghiere e turistiche, strutture termali, centri per il benessere, circoli privati o abitazioni private, centri di addestramento delle Forze armate e dei Corpi im-

piegati per la sicurezza e la difesa dello Stato e, in genere, spazi pubblici e privati all'aperto, in cui sono effettuate lezioni o corsi individuali o collettivi di attività motorie, di promozione dello sviluppo della salute, turistico-ricreative, educative e psico-motorie, rivolti a bambini, adulti, anziani e disabili, ad eccezione dei soggetti inseriti nelle strutture indicate alle lettere *b)*, *c)* e *d)*;

b) strutture sanitarie e socio-pedagogiche, istituti di rieducazione e di pena, comunità di recupero in cui sono effettuate attività motorie e sportive rivolte a soggetti che necessitano di attività di assistenza e di rieducazione sociale e civile;

c) palestre, impianti sportivi e strutture in cui sono svolte attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

d) strutture sanitarie, palestre, piscine, impianti sportivi, centri sportivi polivalenti, abitazioni private, spazi pubblici e privati all'aperto in cui sono svolte attività motorie e sportive di recupero dell'efficienza psico-fisica.

3. Per responsabile di settore si intende il soggetto, munito dei requisiti indicati all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e scelto tra gli iscritti agli elenchi di cui alle medesime lettere, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6, che nello specifico settore di competenza esplica funzioni di direzione, programmazione e coordinamento delle attività motorie e sportive svolte nei luoghi indicati al comma 2 del presente articolo, ad eccezione delle abitazioni private, con ampi poteri decisionali e autonomia di iniziativa.

Art. 3.

(Registri professionali)

1. Ogni regione e provincia autonoma istituisce il registro dei professionisti delle atti-

vità motorie e sportive, di seguito denominato «registro», formato da due elenchi suddivisi in sezioni. Il primo elenco comprende le sezioni seguenti:

a) prima sezione: possono accedervi i soggetti in possesso di una laurea in scienze motorie, conseguita al termine dei corsi quadriennali istituiti ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1999, ovvero una delle lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001;

b) seconda sezione: possono accedervi i soggetti che hanno conseguito una delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive, afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, o un diploma di grado universitario rilasciato da un istituto superiore di educazione fisica ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88 ed equiparato ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136.

2. Il secondo elenco comprende le sezioni seguenti:

a) prima sezione: possono accedervi i soggetti che sono in possesso del titolo di maestro di sport;

b) seconda sezione: possono accedervi i tecnici sportivi del sistema di formazione del CONI;

c) terza sezione: possono accedervi, fino ad esaurimento, coloro che, sprovvisti degli specifici titoli necessari, sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, in pos-

sesso di diploma di istruzione del secondo ciclo e documentano di aver prestato attività lavorativa nella qualità di istruttore per almeno cinque anni nelle strutture o negli impianti di cui all'articolo 2, comma 2. La loro iscrizione rimane comunque subordinata al superamento di un apposito corso di formazione post-secondaria, istituito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento e gestito dagli atenei del territorio.

3. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, costituiscono titoli equipollenti ai titoli di cui al comma 1:

a) il possesso di titoli universitari analoghi a quelli di cui al comma 1, lettere a) e b);

b) essere iscritti ad analoghi registri professionali o elenchi nazionali o regionali nel Paese di provenienza, o avere comunque svolto attività lavorativa nel settore delle attività motorie e sportive, per almeno due anni, corrispondente ai profili di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sia in Italia che in uno degli Stati membri dell'Unione europea, nei cinque anni antecedenti la data di richiesta di iscrizione al registro.

Art. 4.

(Profilo professionale)

1. All'atto della iscrizione al primo elenco di ciascun registro è specificata la professionalità tecnica acquisita e corrispondente ad uno o più dei seguenti profili professionali, pertinenti agli iscritti ad entrambe le sezioni, ad eccezione di quelli individuati alle lettere g), h), i) e l), che sono pertinenti esclusivamente agli iscritti alla prima sezione:

a) esperto in attività fisica e motoria, psico-motoria e di sport amatoriale per il tempo libero con finalità formative per bambini giovani, adulti e anziani;

b) esperto in attività di *fitness* con finalità di promozione dello sviluppo della salute;

c) esperto in attività ludico-motorie, espressive e sportive, nell'ambito dei servizi sociali e nei centri socio-educativi;

d) esperto in attività ludico-motorie e sportive, con finalità turistico-ricreative;

e) esperto in attività motorie e sportive nelle strutture educative;

f) esperto in attività sportive presso associazioni, enti di promozione sportiva e società sportive quale preparatore atletico, tecnico e allenatore, nei settori dello sport di competizione e dello sport sociale, operatore dell'analisi del movimento e della comunicazione sportiva;

g) esperto in attività di prevenzione, di mantenimento e di recupero motorio;

h) esperto in organizzazione e gestione delle strutture e degli enti sportivi;

i) esperto nella sicurezza e sorveglianza delle strutture sportive nonché nella sicurezza delle manifestazioni sportive;

l) esperto in attività didattiche e di ricerca negli ambiti professionali di competenza.

2. Il conseguimento della specifica professionalità tecnica è determinato dal periodo di tirocinio prestato nell'area specifica, che ciascun ateneo disciplina con proprio regolamento didattico, ovvero dalle esperienze professionali maturate.

Art. 5.

(Accesso alle professioni)

1. Possono coordinare o dirigere le attività motorie e sportive, impartire lezioni o dirigere corsi individuali o collettivi, esclusivamente i soggetti iscritti al primo elenco, sezioni prima e seconda, dei registri. Il direttore tecnico delle attività motorie e sportive deve necessariamente essere iscritto al primo elenco, sezione prima, dei registri.

2. Gli iscritti al primo elenco, sezione prima e seconda, dei registri possono svolgere attività di direzione, progettazione e gestione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), nelle discipline di propria competenza.

3. Possono essere impiegati nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), i soggetti iscritti al secondo elenco, sezioni prima e seconda, dei registri e limitatamente alla disciplina sportiva per la quale hanno conseguito la qualifica tecnica.

4. Possono essere impiegati, in qualità di coadiutori del personale iscritto al primo elenco dei registri, i soggetti iscritti alla sezione terza del secondo elenco dei medesimi registri.

5. Non sono ammessi a svolgere le attività di cui all'articolo 1 coloro che non sono iscritti ad uno degli elenchi dei registri, salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Gli studenti dei corsi di laurea in scienze motorie possono svolgere attività di tirocinio all'interno delle strutture pubbliche o private di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 6.

(Tutela dei praticanti)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, la sezione e l'elenco del registro di iscrizione.

2. Nei luoghi indicati all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad eccezione delle abitazioni private, è vietato lo svolgimento di tutte le attività motorie e sportive, disciplinate dalla presente legge, in assenza di un responsabile di settore scelto tra gli iscritti al primo elenco, sezioni prima e seconda, del registro.

3. Le strutture indicate al comma 2, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute entro tre anni,

decorrenti dalla medesima data, a provvedere ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al citato comma 2.

4. Nelle strutture indicate all'articolo 2, comma 2, lettere *b) c) e d)*, ad eccezione delle abitazioni private, è vietato lo svolgimento di tutte le attività motorie e sportive, disciplinate dalla presente legge, in assenza di un responsabile di settore scelto tra gli iscritti al primo elenco, prima sezione, del registro.

5. Le strutture indicate al comma 4, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute entro cinque anni, decorrenti dalla medesima data, a provvedere ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al citato comma 4.

6. I titolari o gli esercenti delle strutture indicate ai commi 2 e 4 sono obbligati, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, per le strutture di nuova istituzione, ed entro i termini indicati ai commi 3 e 5, per le strutture già operanti, a rendere al comune apposita denuncia di attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui è attestata l'assunzione da parte della struttura interessata di almeno un responsabile di settore in conformità a quanto previsto dai citati commi 2 e 4.

7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, comporta a carico della struttura interessata la revoca, con effetto immediato, dei provvedimenti autorizzativi connessi allo svolgimento delle attività motorie e sportive di cui alla presente legge.

8. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed i comuni con oltre 5.000 abitanti, nonché gli enti e le strutture pubbliche che svolgono od organizzano sotto qualunque forma le attività motorie e spor-

tive di cui alla presente legge, o che sovraintendono alle stesse, anche in deroga alle norme vigenti in materia, non possono procedere a nuove assunzioni, nè bandire nuovi concorsi se non procedono previamente all'assunzione di almeno un laureato specialistico nelle classi 53/S, 75/S o 76/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, da adibire al settore sportivo e motorio.

Art. 7.

(Iscrizione al registro)

1. Per l'iscrizione al registro occorre:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) non aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso degli attestati di formazione stabiliti ai sensi dell'articolo 3.

2. I cittadini italiani possono chiedere l'iscrizione al registro della regione o della provincia autonoma in cui sono residenti; i cittadini dell'Unione europea o di altro Stato con cui esiste trattamento di reciprocità possono chiedere l'iscrizione al registro della regione o della provincia autonoma in cui sono domiciliati.

3. Nel registro devono essere precisati, per ciascun iscritto: il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e il numero d'ordine d'iscrizione.

4. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o di Stati con cui esiste trattamento di reciprocità, la prova del possesso dei requisiti di cui al comma 1 può essere fornita attraverso idonea certificazione, emessa in data non anteriore a tre mesi, rila-

sciata a tal fine dalle competenti autorità giudiziarie o amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente.

Art. 8.

(Cancellazione dal registro)

1. La cancellazione dal registro è obbligatoria in caso di:

- a) rinuncia da parte dell'iscritto;
- b) accertata mancanza di anche uno solo dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 7.

Art. 9.

(Formazione del registro e modalità di iscrizione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione e provincia autonoma adotta le norme relative alla formazione, alla tenuta e alla gestione del registro.